



Bruxelles, 15.6.2016
COM(2016) 393 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Relazione sulla politica di concorrenza 2015

{SWD(2016) 198 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sulla politica di concorrenza 2015

I. Introduzione

Una politica di concorrenza dell'UE forte ed efficace è sempre stata una delle fondamenta del progetto europeo. Ora che il sostegno alla ripresa e la promozione della crescita economica sono al vertice dell'agenda dell'Unione, la politica di concorrenza è più che mai importante.

La politica di concorrenza mantiene i mercati efficienti e aperti. Per i consumatori europei ciò si traduce in migliori risultati sul mercato, come prezzi più bassi, prodotti e servizi di migliore qualità, e una scelta più ampia. Una sana concorrenza, inoltre, offre alle imprese pari opportunità per commerciare e realizzare i propri obiettivi commerciali, il che a sua volta favorisce la crescita, l'occupazione e la prosperità. Quando le imprese sono in grado di competere sulla base dei propri meriti, le imprese e le famiglie beneficiano di un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi di qualità, a prezzi competitivi. Una maggiore concorrenza spinge inoltre le imprese a investire e a diventare più efficienti. Tali progressi in termini di efficienza si riflettono in seguito nell'economia generale. Il fine ultimo della politica di concorrenza è far funzionare meglio i mercati a vantaggio di famiglie e imprese.

All'inizio del suo mandato, Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, disse che la Commissione da lui presieduta avrebbe focalizzato l'attenzione sulle sfide chiave della società europea e dell'economia. La politica di concorrenza riveste un ruolo importante nel quadro di tale sfide. Il lavoro svolto nel settore della concorrenza nel 2015 ha contribuito in maniera significativa a una serie di priorità politiche chiave della Commissione, come la promozione dell'occupazione, della crescita e degli investimenti, e la creazione di un mercato unico digitale connesso, un'Unione dell'energia resiliente e un mercato unico più approfondito e più equo.

La Commissione è anche impegnata a promuovere una cultura della concorrenza, sia nell'UE che nei paesi extra UE, promuovendo un dialogo più stretto con gli Stati membri¹ e con le altre istituzioni dell'UE, nonché un'ampia collaborazione internazionale.

I principi guida per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sono: salvaguardare l'imparzialità, far rispettare lo Stato di diritto e servire l'interesse comune europeo. La politica di concorrenza dell'UE si ispira inoltre ai valori di equità, indipendenza politica, trasparenza e giusto processo.

II. La politica di concorrenza stimola l'innovazione e gli investimenti in tutta l'UE

L'economia europea sta lentamente voltando pagina dopo la recente crisi economica e finanziaria. Per poter costruire una solida base per la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro di qualità, l'UE deve ripristinare i suoi livelli di investimento, specialmente in settori strategici quali la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Il futuro dell'Europa dovrebbe,

¹ Cfr. ad esempio la sintesi sulla politica di concorrenza n. 2015-05, *Improving competition in the Member States to boost growth* (Migliorare la concorrenza negli Stati membri per stimolare la crescita).

in particolare, basarsi sull'innovazione. La politica di concorrenza può aiutare a raggiungere questo obiettivo creando un ambiente favorevole agli investimenti e all'innovazione.

La pressione concorrenziale sprona le imprese a investire, a diventare più efficienti, a sviluppare nuove tecnologie e a creare prodotti migliori. Attraverso una concorrenza più efficace si stimolano gli investimenti, mantenendo i mercati aperti e garantendo che siano intraprese azioni se un leader di mercato abusa della sua posizione per impedire ai concorrenti di crescere e di innovare. Dalle simulazioni effettuate utilizzando un modello econometrico emerge che le decisioni della Commissione sulle concentrazioni e sulle intese hanno portato a una crescita degli investimenti dello 0,7% dopo cinque anni². Inoltre, le norme dell'UE sugli aiuti di Stato orientano le risorse pubbliche verso la mobilitazione di nuovi investimenti, facendo in modo che i fondi pubblici promuovano investimenti privati che altrimenti non sarebbero stati realizzati.

Il Piano di investimenti per l'Europa³ è stato avviato nel novembre 2014 allo scopo di stimolare gli investimenti. Una componente chiave del piano è il Fondo europeo per gli investimenti strategici⁴ (FEIS), divenuto operativo alla fine del 2015. Con l'aiuto della Banca europea per gli investimenti (BEI), il FEIS fornisce finanziamenti coperti da una garanzia a titolo del bilancio dell'UE, sbloccando investimenti strategici che il mercato non è riuscito a finanziare da solo.

Il finanziamento dei progetti sostenuti dal FEIS offerto dalla BEI non rientra nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato. Tuttavia, i progetti possono anche ricevere un sostegno finanziario ("cofinanziamento") dagli Stati membri (anche a titolo dei Fondi strutturali e d'investimento europei) che è disciplinato dalle norme sugli aiuti di Stato. Questo finanziamento deve essere approvato dalla Commissione a meno che non sia concesso a condizioni di mercato. Per sostenere il FEIS la Commissione valuta in via prioritaria il cofinanziamento dello Stato membro. Le norme sugli aiuti di Stato vanno di pari passo con l'obiettivo del Piano di investimenti di ovviare alle carenze del mercato e di mobilitare gli investimenti privati. Grazie al controllo degli aiuti di Stato è possibile accertare che i progetti di investimento pubblico rispondano a esigenze reali, nonché tenere i costi sotto controllo e garantire che i fondi pubblici siano realmente necessari per far decollare i progetti.

Norme sugli aiuti di Stato rinnovate per incoraggiare misure di aiuto che stimolino la crescita

Le norme in materia di aiuti di Stato sono state riviste nel quadro dell'iniziativa di Modernizzazione degli aiuti di Stato (SAM)⁵. L'iniziativa aiuta gli Stati membri a indirizzare meglio le misure di aiuto verso la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale. Nel quadro di questa iniziativa la Commissione sta rafforzando la collaborazione con gli Stati membri per l'attuazione delle nuove norme, dato che ora agli Stati membri incombe una maggiore responsabilità che deriva dalla possibilità di concedere aiuti senza la notifica preventiva alla Commissione.

² Dierx A., Ilzkovitz, F., Pataracchia, B., Ratto, M., Thum-Thysen, A., Varga, J., "Distributional macroeconomic effects of EU competition policy – a general equilibrium analysis", *Competition Policy and Shared Prosperity* (di prossima pubblicazione), Banca mondiale (Effetti distributivi macroeconomici della politica di concorrenza dell'UE – Un'analisi dell'equilibrio generale, Politica di concorrenza e prosperità condivisa).

³ Cfr. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm.

⁴ Cfr. http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_it.htm.

⁵ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.

Questa partnership rafforzata mira a garantire che la maggiore flessibilità conferita agli Stati membri per concedere aiuti sia bilanciata da una migliore cooperazione, da controlli nazionali accurati e da una maggiore trasparenza. La Commissione sosterrà gli investimenti strategici collaborando con gli Stati membri per stabilire come realizzare misure di aiuto favorevoli alla crescita che promuovano un mercato unico forte, integrato e dinamico.

Grazie al nuovo quadro normativo sugli aiuti di Stato, i fondi pubblici aiuteranno a mobilitare investimenti privati a sostegno di importanti obiettivi di interesse comune, senza distorsioni della concorrenza. A tal riguardo, oltre alle norme del regolamento generale di esenzione per categoria ampliato, adottato nel 2014⁶, tre settori sono particolarmente importanti per stimolare l'innovazione e gli investimenti in tutta l'UE. La disciplina per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (RSI)⁷ agevola la concessione di aiuti per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione a integrazione dei finanziamenti privati. Gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il finanziamento del rischio⁸ permettono una distribuzione più rapida e generosa degli aiuti al finanziamento del rischio alle piccole e medie imprese (PMI) e alle imprese a media capitalizzazione, innovative e orientate alla crescita. Gli orientamenti sulla banda larga⁹ aiutano gli Stati membri ad affrontare gli squilibri di liquidità e le carenze di mercato quando si tratta di offrire una copertura adeguata di banda larga, specialmente nelle zone rurali.

Misure di aiuto che rendono possibili attività di ricerca all'avanguardia

Le norme in materia di aiuti di Stato aiutano a stimolare e a diffondere l'innovazione nell'UE, sostenendo progetti all'avanguardia nei settori tecnologici più avanzati.

Ad aprile, ad esempio, la Commissione ha valutato una sovvenzione di 50 milioni di sterline inglesi (pari a circa 71 milioni di euro) che le autorità del Regno Unito intendevano offrire per la realizzazione di un motore SABRE destinato ai lanciatori spaziali, constatando che tale finanziamento era conforme alle norme UE in materia di aiuti di Stato. SABRE è un progetto di ricerca e sviluppo condotto dall'impresa britannica *Reaction Engines Limited* il cui obiettivo è sviluppare un motore in grado di ridurre sensibilmente i costi per i lanci di satelliti in orbita terrestre bassa. La Commissione ha valutato il progetto nel quadro della sua disciplina degli aiuti di Stato a favore della RSI e ha concluso che i fondi raccolti da investitori privati non sarebbero stati sufficienti per completare il progetto. La ricerca in questo settore potrebbe portare a progressi tecnologici significativi a vantaggio dei consumatori che utilizzano prodotti e servizi basati su satelliti in orbita terrestre bassa, come le comunicazioni mobili.

III.Cogliere le opportunità del mercato unico digitale

Tradurre in realtà il mercato unico digitale è stata una priorità della Commissione sin dall'inizio del suo mandato. L'espansione dell'economia digitale, oltre a trasformare il mondo

⁶ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, GU L 187 del 26.6.2014, consultabile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ITA.

⁷ Comunicazione della Commissione, *Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, GU C 198 del 27.6.2014, consultabile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.ITA.

⁸ Comunicazione della Commissione, *Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*, GU C 19 del 22.1.2014, consultabile all'indirizzo [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122\(04\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0122(04)).

⁹ Comunicazione della Commissione, *Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*, GU C 25 del 26.1.2013, consultabile all'indirizzo

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:025:0001:0026:it:PDF>.

e il modo in cui viviamo, è uno dei principali motori della crescita economica. Un mercato unico digitale florido stimolerebbe l'innovazione, creerebbe nuovi posti di lavoro e aprirebbe per le start-up e le PMI europee nuove opportunità di business in un mercato di oltre 500 milioni di persone. La Commissione ha stimato che la creazione di un mercato unico digitale dell'UE attraverso l'eliminazione delle barriere regolamentari e il passaggio da 28 mercati nazionali a un mercato unico, potrebbe far confluire 415 miliardi di euro l'anno nella nostra economia nonché creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro¹⁰.

A maggio del 2015 la Commissione ha adottato una Strategia per il mercato unico digitale¹¹. La strategia include una serie di 16 azioni mirate, incentrate su tre pilastri: 1) migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese; 2) creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; 3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

I mercati digitali sono anche una priorità centrale nel quadro della politica di concorrenza. Se sono aperti ed equi, essi stimolano l'innovazione e apportano benefici sia ai consumatori che alle imprese. Il mercato unico digitale deve essere un luogo in cui tutti gli attori, di qualsiasi dimensione, possano sviluppare prodotti innovativi e competere sulla base dei loro meriti. La politica di concorrenza si occupa inoltre delle barriere on line che limitano gli orizzonti di investimento delle società e delle start-up Internet, e che impediscono alle imprese, ai cittadini e ai governi di trarre pieno beneficio dagli strumenti digitali.

Garantire una concorrenza non falsata sul web: rimuovere le barriere on line e gli ostacoli all'innovazione

I rapidi sviluppi intervenuti nell'economia digitale pongono diverse sfide ai responsabili politici, ma non richiedono una revisione della legge e degli strumenti in materia di concorrenza: gli strumenti della politica di concorrenza si stanno rapidamente adattando alle caratteristiche specifiche dei mercati digitali¹².

L'indagine settoriale sul commercio elettronico: approfondire le conoscenze del mercato per far fronte alle barriere transfrontaliere

Nel maggio del 2015 la Commissione ha avviato un'indagine antitrust nel settore del commercio elettronico nell'UE. Nel 2014 circa la metà di tutti i consumatori dell'UE aveva fatto acquisti on line, ma soltanto il 15% aveva acquistato on line da un venditore residente in un altro Stato membro dell'UE. Ciò significa che all'interno dell'UE esistono ancora barriere transfrontaliere significative al commercio elettronico. L'indagine settoriale si concentrerà in modo particolare sulle potenziali barriere create dalle imprese al commercio transfrontaliero on line di beni e servizi nei settori in cui il commercio elettronico è più diffuso, quali l'elettronica, l'abbigliamento e le calzature e i contenuti digitali.

L'indagine settoriale sosterrà le misure adottate dalla Commissione e dalle autorità nazionali dell'UE responsabili in materia di concorrenza contro le restrizioni sulle vendite on line. I dati raccolti attraverso l'indagine settoriale contribuiranno a migliorare l'applicazione della normativa in materia di concorrenza nel settore del commercio elettronico.

¹⁰ Cfr. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, COM(2015) 192 final, consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192>.

¹² Cfr. il recente studio del Parlamento europeo all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU%282015%29542235_EN.pdf.

Uno degli obiettivi principali dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza è quello di incoraggiare tutti gli attori del settore a innovare, sia che si tratti di start-up che di imprese con una quota di mercato dominante. Lo scopo è garantire che i consumatori europei dispongano di una scelta più ampia possibile di prodotti innovativi. Ad esempio, nel mercato della ricerca on line, la Commissione sta conducendo un'indagine antitrust sulle pratiche di Google.

Ad aprile la Commissione ha inviato a Google una comunicazione degli addebiti riguardante un presunto abuso di posizione dominante da parte dell'impresa sui mercati dei servizi di ricerca on line nello Spazio economico europeo (SEE). Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto di confronto dei prezzi nelle pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche¹³. La Commissione teme che gli utenti non riescano sempre a vedere i risultati più rilevanti delle loro ricerche. In via preliminare la Commissione ritiene che tale comportamento violi le norme antitrust dell'UE limitando la concorrenza e quindi danneggiando i consumatori.

La Commissione in passato ha messo in evidenza quattro aspetti della condotta di Google che destano preoccupazione. La comunicazione degli addebiti menzionata sopra verte sulla prima di tali preoccupazioni (il servizio di confronto dei prezzi). La Commissione sta attivamente indagando sul comportamento di Google in relazione alle altre tre preoccupazioni: la pratica di copiare i contenuti web dei concorrenti, l'esclusività pubblicitaria e le restrizioni indebite imposte agli inserzionisti. La comunicazione degli addebiti relativa agli acquisti comparativi non pregiudica in alcun modo l'esito delle indagini della Commissione sulle altre tre preoccupazioni.

Un'altra indagine nel settore digitale riguarda Amazon. A giugno la Commissione ha aperto un'indagine formale antitrust su alcune pratiche commerciali dell'impresa per quanto concerne la distribuzione degli e-book¹⁴. In particolare, l'indagine è incentrata su alcune clausole che sembrano proteggere Amazon dalla concorrenza degli altri distributori di e-book, ad esempio clausole che conferiscono ad Amazon il diritto di essere informata su condizioni più favorevoli o alternative offerte ai suoi concorrenti e/o il diritto a ottenere condizioni analoghe a quelle dei suoi concorrenti.

La Commissione teme che tali clausole possano pregiudicare le condizioni di parità e ridurre potenzialmente la concorrenza sul mercato a danno dei consumatori, rendendo più difficile per gli altri distributori di e-book competere con Amazon attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi. Tale comportamento, se confermato, violerebbe le norme antitrust dell'UE, che vietano gli abusi di posizione dominante e le pratiche commerciali restrittive. L'obiettivo della Commissione è garantire una concorrenza tra piattaforme sana e assicurarsi che gli attori sul mercato non abusino della loro posizione per ottenere condizioni contrattuali che possano ostacolare l'innovazione sul mercato.

Promuovere una più ampia scelta nell'accesso ai media per i cittadini dell'UE

L'efficace e rapida applicazione delle norme in materia di concorrenza costituisce uno strumento chiave per risolvere efficacemente le problematiche emergenti nei nuovi settori in rapida evoluzione dell'economia digitale. Tuttavia, garantire una concorrenza vivace nei

¹³ Caso AT.39740 *Google*, cfr. IP/15/4780 del 15 aprile 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_it.htm.

¹⁴ Caso AT.40153 *E-book MFNs and related matters* (NPF per gli e-book e questioni connesse), cfr. IP/15/5166 dell'11 giugno 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5166_en.htm.

mercati più tradizionali, come la radiodiffusione televisiva, è ugualmente importante per i cittadini europei. La Commissione intende garantire che i consumatori possano scegliere tra distributori televisivi che competono su un piano di parità¹⁵.

Tutelare gli incentivi all'innovazione nel settore dei media

Nel febbraio 2015 la Commissione ha approvato, ai sensi del regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'acquisizione da parte di Liberty Global di una partecipazione nell'impresa belga De Vijver Media NV ("De Vijver"), a condizione che venissero rispettati determinati impegni. La decisione della Commissione è scaturita da un'indagine approfondita.

La Commissione temeva che, dopo l'operazione, De Vijver avrebbe negato le licenze per i suoi canali ai distributori televisivi concorrenti di Telenet, un distributore via cavo controllato da Liberty Global. Gli impegni dissipano tali timori in quanto obbligano De Vijver a rilasciare le licenze per i suoi canali – Vier, Vijf ed eventuali altri canali simili futuri – ai distributori televisivi in Belgio a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Senza questi impegni, l'operazione avrebbe potuto portare a una minore concorrenza sul mercato della distribuzione televisiva e, in definitiva, a prezzi più elevati e a minori incentivi all'innovazione, a danno dei consumatori.

Ad aprile, inoltre, la Commissione ha autorizzato il progetto di acquisizione dell'operatore di telecomunicazioni portoghese PT Portugal da parte della società multinazionale che opera nel settore della televisione via cavo e delle telecomunicazioni Altice. La decisione è subordinata all'impegno da parte di Altice di vendere le sue due controllate in Portogallo.

PT Portugal è un operatore delle telecomunicazioni e dei servizi multimediali le cui attività riguardano tutti i segmenti delle telecomunicazioni in Portogallo. La Commissione temeva che la concentrazione, come notificata inizialmente, avrebbe ristretto la concorrenza in alcuni mercati delle telecomunicazioni in Portogallo. La concentrazione avrebbe eliminato un concorrente forte da questi mercati e ciò avrebbe comportato prezzi più elevati e una minore concorrenza per i consumatori portoghesi. Per ovviare a queste preoccupazioni, la Altice ha proposto di rimuovere la sovrapposizione tra le attività della Altice e della PT Portugal vendendo le sue filiali portoghesi Cabovisão e ONI. Per valutare l'operazione proposta, la Commissione ha lavorato a stretto contatto con l'autorità portoghese in materia di concorrenza.

Un'altra indagine antitrust riguarda l'offerta transfrontaliera di servizi televisivi a pagamento nel Regno Unito e in Irlanda. A luglio la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a Sky UK e a sei importanti studi cinematografici statunitensi: Disney, NBC Universal, Paramount Pictures, Sony, Twentieth Century Fox e Warner Bros¹⁶. In seguito all'indagine della Commissione, avviata nel gennaio 2014, sono emerse alcune clausole negli accordi di licenza conclusi tra i sei studi cinematografici e Sky UK che impongono a Sky UK di bloccare l'accesso ai film, tramite i suoi servizi di TV a pagamento on line o i suoi servizi di TV a pagamento satellitare, ai consumatori situati al di fuori del territorio coperto dalla licenza (Regno Unito e Irlanda). Alcuni accordi contengono anche clausole che impongono agli studi cinematografici di accertarsi che nei loro accordi di licenza con emittenti diverse da Sky UK sia impedito a tali emittenti di offrire i loro servizi televisivi a pagamento nel Regno Unito e in Irlanda.

Questa situazione penalizza i consumatori europei che desiderano guardare i canali televisivi a pagamento di loro scelta, indipendentemente dal luogo in cui essi vivono o viaggiano

¹⁵ Cfr. i casi M.7194 *Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media*, decisione della Commissione del 24 febbraio 2015, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7194 e M.7499 *Altice/PT Portugal*, decisione della Commissione del 20 aprile 2015, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7499.

¹⁶ Caso AT.40023 *Cross-border access to pay-TV content* (Accesso transfrontaliero a contenuti televisivi a pagamento), cfr. IP/15/5432 del 23 luglio 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5432_en.htm.

nell'UE. In via preliminare la Commissione ritiene che, in assenza di una giustificazione convincente, tali clausole costituirebbero una violazione delle norme UE, che vietano gli accordi anticoncorrenziali.

Migliorare il funzionamento dei mercati innovativi: i dispositivi mobili

I dispositivi mobili, come gli smartphone e i tablet, fanno ormai parte della quotidianità della maggior parte dei cittadini europei. Il 2015 ha segnato una tappa fondamentale per gli utenti europei della comunicazione mobile: il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 2015/2120¹⁷ che porrà fine ai costi di roaming nell'UE a partire dal 15 giugno 2017. L'obiettivo dell'applicazione delle norme antitrust, insieme alla legislazione, è quello di proteggere la concorrenza nel settore dei dispositivi mobili al fine di garantire un'innovazione continua a beneficio dei consumatori europei.

In seguito all'avvio di due indagini antitrust separate a dicembre, la Commissione ha inviato due comunicazioni degli addebiti a Qualcomm, fornitore leader a livello mondiale di *baseband chipset* per dispositivi elettronici di consumo. I *baseband chipset* elaborano le funzioni di comunicazione negli smartphone, nei tablet e in altri dispositivi mobili a banda larga. Sono utilizzati sia per la trasmissione vocale che per la trasmissione di dati.

In via preliminare la Commissione ritiene che la società abbia abusato della propria posizione dominante sui mercati mondiali dei *baseband chipset* 3G (UMTS) e 4G (LTE), violando le norme antitrust dell'UE¹⁸. Nella prima indagine si sta valutando se Qualcomm abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato offrendo incentivi finanziari a un importante produttore di smartphone e tablet affinché utilizzasse nei suoi dispositivi esclusivamente i *baseband chipset* Qualcomm. Tale comportamento avrebbe disincentivato il suddetto produttore ad acquistare *chipset* dai concorrenti di Qualcomm, ostacolando la concorrenza e l'innovazione nei mercati dei *baseband chipset* UMTS e LTE. La seconda indagine sta valutando se Qualcomm abbia adottato pratiche predatorie applicando prezzi sotto costo nell'ottica di estromettere i suoi concorrenti dal mercato.

Il mercato dell'hardware rappresenta tuttavia solo un lato della medaglia: anche il software installato sugli smartphone e sui tablet non deve essere oggetto di distorsioni della concorrenza. Le applicazioni e i servizi mobili su smartphone, tablet e altri dispositivi mobili si basano sul sistema operativo del dispositivo. Google Android è diventato il sistema operativo leader per i dispositivi mobili intelligenti nello Spazio economico europeo e ad oggi è quello più utilizzato nei dispositivi mobili intelligenti in Europa.

Ad aprile la Commissione ha avviato un procedimento formale nei confronti di Google per stabilire se la condotta dell'impresa in relazione ad Android abbia violato le norme antitrust dell'UE¹⁹. Android è un sistema operativo mobile open-source sviluppato principalmente da

¹⁷ Regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, GU L 310 del 26.11.2015, pagg. 1-18, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120>.

¹⁸ Casi AT.40220 *Qualcomm (exclusivity payments)* (Qualcomm, premi di esclusiva) e AT.39711 *Qualcomm (predation)* (Qualcomm, comportamento predatorio), cfr. IP/15/6271 dell'8 dicembre 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6271_en.htm.

¹⁹ Caso AT.40099 *Google Android*, cfr. MEMO/15/4782 del 15 aprile 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4782_en.htm.

Google. In teoria, chiunque può utilizzare Android liberamente e svilupparlo ulteriormente. La maggior parte dei produttori di smartphone e tablet, tuttavia, utilizza il sistema operativo insieme a una serie di applicazioni e di servizi esclusivi di Google, e deve quindi concludere determinati accordi con Google.

La Commissione sta valutando se, concludendo accordi anticoncorrenziali e/o commettendo eventuali abusi di posizione dominante, Google abbia illegalmente ostacolato lo sviluppo da parte dei concorrenti di sistemi operativi mobili o applicazioni e servizi di comunicazione mobile, nonché il loro accesso al mercato. Questa indagine è distinta e separata da quella che la Commissione sta portando avanti sul comportamento di Google in relazione alle ricerche su Internet.

Controllo efficace delle concentrazioni per salvaguardare gli investimenti nel settore delle telecomunicazioni

Una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni è un fattore chiave per gli investimenti e per conseguire migliori risultati sul mercato a beneficio dei consumatori e delle imprese. La concorrenza è la forza motrice in grado di attirare gli investimenti per sviluppare le reti a banda larga ad alta velocità di cui gli europei necessitano. I consumatori non beneficiano degli investimenti in quanto tali, ma del loro impatto sui parametri della concorrenza, segnatamente la scelta, la qualità e il prezzo.

Oltre a mantenere aperto e competitivo il mercato delle telecomunicazioni, l'applicazione delle norme in materia di concorrenza resta uno strumento chiave per ovviare alla frammentazione del mercato nell'UE²⁰. La politica di concorrenza va inoltre a integrare la revisione del quadro normativo sulle telecomunicazioni, una delle misure principali pianificate nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale.

Il controllo delle concentrazioni in questo settore, inoltre, riveste un ruolo cruciale poiché permette di valutare se una proposta di concentrazione potrebbe generare maggiori investimenti a beneficio dei consumatori, ad esempio in termini di migliore copertura di rete.

Nel quadro del regolamento UE sulle concentrazioni, a maggio la Commissione ha approvato la proposta di acquisto di Jazztel, una società di telecomunicazioni con sede nel Regno Unito, principalmente attiva in Spagna, da parte della concorrente francese Orange SA²¹. L'approvazione è subordinata alla piena attuazione da parte di Orange di una serie di impegni, che garantiranno, dopo l'acquisizione, una concorrenza effettiva sui mercati della fornitura dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa.

La Commissione temeva che l'acquisizione, come notificata inizialmente, avrebbe potuto far salire i prezzi dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa a danno dei consumatori spagnoli. Per ovviare a tali timori, Orange ha presentato alcuni impegni per garantire che nuovi attori potessero entrare nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa e competere ad armi pari con Orange e Jazztel. Gli impegni hanno dissipato i timori iniziali della Commissione.

La Commissione ha inoltre avviato due indagini approfondite sulle concentrazioni nel settore delle telecomunicazioni. In primo luogo, essa sta indagando sulla proposta di acquisizione di

²⁰ Cfr. ad esempio la decisione della Slovak Telecom (caso AT.39523) del 15 ottobre 2014, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39523.

²¹ Caso M.7421 *Orange/Jazztel*, decisione della Commissione del 19 maggio 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7421.

Telefónica UK da parte di Hutchison²², per valutare se l'operazione possa danneggiare la concorrenza. La Commissione teme che l'operazione possa far salire i prezzi e possa implicare minore scelta e innovazione per gli utenti dei servizi di telecomunicazione mobile nel Regno Unito. La Commissione ha altresì condotto un'indagine approfondita sull'acquisizione di BASE Belgium da parte di Liberty Global²³ per assicurarsi che i consumatori belgi non si ritrovino, in seguito all'operazione proposta, con prezzi più elevati e una scelta più limitata.

La Commissione ha infine esaminato la proposta di concentrazione delle società danesi Telenor e TeliaSonera²⁴. La Commissione temeva che la fusione potesse dare vita al più grande operatore di rete mobile della Danimarca e comportare una struttura di mercato altamente concentrata e quindi prezzi più elevati per i clienti e a minori incentivi agli investimenti. Nel settembre 2015, le parti in causa, dopo aver presentato due serie di misure correttive ritenute insufficienti per dissipare i timori sulla concorrenza, hanno abbandonato l'operazione.

IV. Costruire un'Unione europea dell'energia integrata e rispettosa del clima

La creazione di un'Unione dell'energia è un grande passo verso un mercato dell'energia integrato, interconnesso e resiliente a beneficio dei consumatori, delle imprese e dell'ambiente. Le imprese e le famiglie, che sono il fulcro dell'Unione dell'energia, dovrebbero poter contare su prezzi abbordabili e competitivi. Allo stesso tempo, la politica energetica dell'UE si basa sui tre pilastri della sostenibilità, della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento. Per creare un'Unione dell'energia forte con una politica climatica ambiziosa occorrerà una profonda trasformazione del sistema energetico europeo. Nel 2015 la Commissione ha presentato le prime iniziative su questa priorità chiave.

A febbraio la Commissione ha pubblicato la sua Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici²⁵. La strategia quadro, che si articola in cinque dimensioni politiche interconnesse (“sicurezza energetica, solidarietà e fiducia”, “piena integrazione del mercato europeo dell'energia”, “efficienza energetica per contenere la domanda”, “decarbonizzazione dell'economia”, e “ricerca, innovazione e competitività”), fissa gli obiettivi dell'Unione dell'energia e le misure che la Commissione adotterà per raggiungerli.

L'UE deve prendere le distanze da un'economia basata sui combustibili fossili, che si avvale di tecnologie obsolete e si fonda su modelli economici superati. Occorre superare l'attuale sistema frammentato, caratterizzato da un'assenza di coordinamento delle politiche nazionali, da barriere di mercato e da zone geografiche isolate dal punto di vista energetico. È altresì fondamentale conferire maggiori poteri ai consumatori, informandoli e dando loro la possibilità di scegliere.

²² Caso M.7612 *Hutchison 3G UK/Telefónica UK*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7612.

²³ Caso M.7637 *Liberty Global/BASE Belgium*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7637.

²⁴ Caso M. 7419 *TeliaSonera/Telenor/JV*, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=2_M_7419.

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 25 febbraio 2015, *Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici*, COM(2015) 080 final, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN>.

L'integrazione dei mercati dell'energia è un obiettivo chiave dell'Unione dell'energia. Se il gas e l'elettricità fluissero liberamente nell'UE si avrebbe come risultato una maggiore sostenibilità economica, un maggiore rispetto per l'ambiente e una maggiore inclusione sociale.

Applicazione delle norme antitrust per rendere l'energia più sicura, economica e sostenibile

L'applicazione delle norme antitrust riveste un ruolo chiave nel promuovere l'integrazione dei mercati nell'Unione dell'energia poiché affronta le distorsioni del mercato dovute al comportamento di attori dominanti sul mercato. L'indagine antitrust della Commissione in merito alla condotta di Gazprom in Europa centrale e orientale ne è un esempio emblematico²⁶.

Garantire che i fornitori di gas dominanti rispettino le regole: l'indagine su Gazprom

Ad aprile la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a Gazprom in cui sostiene che alcune pratiche commerciali attuate da questa impresa sui mercati del gas dell'Europa centrale ed orientale potrebbero costituire un abuso di posizione dominante in violazione delle norme antitrust dell'UE. Il gas è un bene essenziale nella vita quotidiana della maggior parte dei cittadini dell'UE e la Commissione ritiene, in via preliminare, che Gazprom possa aver ostacolato la concorrenza sul mercato della fornitura di gas in otto Stati membri dell'Europa centrale e orientale (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia). Gazprom occupa una posizione dominante sul mercato della fornitura di gas naturale in quei paesi e detiene quote di mercato ben al di sopra del 50% nella maggior parte dei paesi e in alcuni di essi quote di mercato sino al 100%.

A seguito della sua indagine, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che Gazprom violi le norme antitrust dell'UE mettendo in atto una strategia generale di compartimentazione dei mercati del gas dell'Europa centrale e orientale, ad esempio limitando la capacità dei propri clienti di rivendere il gas a livello transfrontaliero. Ciò potrebbe aver consentito a Gazprom di praticare una politica dei prezzi sleale in alcuni Stati membri. È inoltre probabile che Gazprom abbia abusato della propria posizione dominante sul mercato subordinando le proprie forniture di gas all'assunzione di impegni di altra natura da parte dei rivenditori all'ingrosso per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto del gas.

L'applicazione delle norme antitrust sostiene la creazione di un mercato unico dell'energia anche attraverso la lotta contro gli accordi anticoncorrenziali di ripartizione dei mercati²⁷ e il mantenimento dell'accesso alle infrastrutture. L'accesso alle infrastrutture è importante per evitare preclusioni dal mercato e per mantenere gli incentivi agli investimenti. Tra le azioni di rilievo in questo settore figura l'invio a marzo di una comunicazione degli addebiti alla Bulgarian Energy Holding (BEH), alla sua controllata responsabile della fornitura di gas, Bulgargaz, e alla sua controllata responsabile delle infrastrutture di distribuzione del gas, Bulgartransgaz²⁸.

La BEH è la compagnia energetica storica in Bulgaria. Essa è verticalmente integrata e ciò significa che essa fornisce il gas e che le sue controllate possiedono o controllano la rete nazionale bulgara di trasmissione del gas, l'unica infrastruttura di stoccaggio del gas in Bulgaria e la capacità sul principale gasdotto d'importazione nel paese. La Commissione teme che la BEH e le sue controllate possano abusare della propria posizione dominante sul

²⁶ Caso AT.39816 *Upstream gas supplies in Central and Eastern Europe* (Forniture di gas a monte in Europa centrale e orientale), cfr. IP/15/4828 del 22 aprile 2015 disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4828_it.htm.

²⁷ Cfr. ad esempio il caso AT.39952 *Power Exchanges* (Borse dell'energia), decisione della Commissione del 5 marzo 2014, cfr. IP/14/215 disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm.

²⁸ Caso AT.39849 *BEH gas* (Gas della BEH), cfr. IP/15/4651 disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4651_en.htm.

mercato del gas bulgaro, impedendo ai concorrenti di accedere alle infrastrutture di cui hanno bisogno per competere efficacemente sul mercato nazionale della fornitura di gas. Questo comportamento violerebbe le norme antitrust dell'UE causando la diminuzione della concorrenza e il peggioramento dei risultati sul mercato dei consumatori interessati.

La Commissione ha inoltre concluso un'indagine antitrust separata in merito al comportamento della BEH sul mercato non regolamentato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica in Bulgaria²⁹. La Commissione temeva che la BEH avesse innalzato barriere artificiali tra i mercati nazionali. In particolare, la BEH aveva venduto elettricità ai commercianti utilizzando contratti che vietavano loro di rivendere l'elettricità al di fuori della Bulgaria. La BEH ha proposto di rispondere alle preoccupazioni della Commissione istituendo una borsa indipendente dell'energia in Bulgaria attraverso la quale è possibile vendere elettricità anonimamente senza la possibilità di verificare dove essa viene rivenduta. Il 10 dicembre 2015 la Commissione ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni offerti dalla BEH.

Controllo degli aiuti di Stato per garantire un mercato dell'energia rispettoso del clima e resiliente, senza indebite distorsioni della concorrenza

Per accompagnare la transizione verso un'economia verde, la politica di concorrenza si concentra su un altro aspetto importante: garantire l'adeguato funzionamento dei mercati ed evitare che il sostegno del governo, incluso il sostegno per agevolare il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili, non determini squilibri.

Attraverso la sua Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'energia e dell'ambiente³⁰ la Commissione promuove l'integrazione di fonti energetiche rinnovabili nel mercato per evitare distorsioni della concorrenza. Dal 2016 i produttori che utilizzano le energie rinnovabili devono vendere la loro elettricità direttamente sul mercato. Il sostegno pubblico può essere concesso solo sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato. Inoltre, dal 2017, gli Stati membri dovranno concedere aiuti al funzionamento mediante una procedura di gara competitiva.

Oltre a ciò, la disciplina è stata concepita per contribuire a portare sul mercato tecnologie energetiche innovative a basse emissioni di carbonio, autorizzando la concessione di aiuti di Stato nei casi in cui siano presenti carenze del mercato. La disciplina incoraggia inoltre gli Stati membri dell'UE a cooperare tra loro e a prendere in considerazione la fornitura di energia elettrica da altri Stati membri.

Inoltre, il controllo degli aiuti di Stato sta aiutando a creare in Europa un mercato dell'energia collegato, integrato e sicuro attraverso la valutazione delle misure nazionali volte ad assicurare l'approvvigionamento di elettricità (conosciute come "meccanismi di regolazione della capacità").

²⁹ Caso AT.39767 *BEH Electricity* (Elettricità della BEH), cfr. IP/15/6289 del 10 dicembre 2015 disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6289_en.htm.

³⁰ Comunicazione della Commissione, *Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020*, GU C 200 del 28.6.2014, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628%2801%29>.

Indagine nel settore dei meccanismi di regolazione della capacità: realizzare gli obiettivi dell'Unione dell'energia

Ad aprile la Commissione ha avviato un'indagine nel settore degli aiuti di Stato per raccogliere informazioni sui meccanismi di regolazione della capacità esistenti o pianificati, ovverosia sulle misure adottate dagli Stati membri per assicurare che l'offerta di elettricità sia in grado di rispondere alla domanda nel medio e lungo termine. L'indagine settoriale intende esaminare in particolare se tali misure assicurino la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica senza falsare la concorrenza tra i fornitori di elettricità od ostacolare il commercio transfrontaliero.

Questa indagine settoriale è la prima nel quadro delle norme UE sugli aiuti di Stato e copre un campione rappresentativo di Stati membri che hanno adottato meccanismi di regolazione della capacità o intendono farlo, segnatamente: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. Mentre i governi hanno un interesse legittimo a garantire che vi sia una fornitura sufficiente di energia elettrica per evitare possibili blackout, la politica di concorrenza dovrebbe assicurare che le misure pubbliche sostengano gli investimenti nell'approvvigionamento di energia, siano coerenti con gli strumenti politici diretti a promuovere la decarbonizzazione e non favoriscano indebitamente particolari produttori o tecnologie.

Mantenere l'Europa un luogo attraente per gli investimenti: controllo delle concentrazioni nel settore dell'energia

Per le industrie di rete come il settore dell'energia è fondamentale prevenire la creazione di strutture di mercato che potrebbero ostacolare la concorrenza effettiva riducendo in tal modo gli incentivi a investire e a innovare. Il controllo delle concentrazioni dell'UE ha continuato a essere uno strumento efficace per mantenere aperto il mercato dell'energia dell'UE e garantire che gli investimenti si traducano in risultati migliori sul mercato per le imprese e le famiglie dell'Unione.

In seguito a un esame approfondito e a una strettissima collaborazione con la divisione antitrust del dipartimento per la Giustizia statunitense, la Commissione ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la proposta d'acquisto delle attività energetiche dell'impresa francese Alstom da parte della General Electric (GE) statunitense³¹. L'operazione è un buon esempio di come la tecnologia dell'UE possa fiorire e attirare investimenti stranieri.

L'approvazione è subordinata alla cessione all'impresa italiana Ansaldo di parti centrali dell'attività di Alstom inerente alle turbine a gas di grande potenza, utilizzate principalmente nelle centrali a gas. La Commissione temeva che l'operazione avrebbe eliminato uno dei principali concorrenti mondiali di GE sul mercato delle turbine a gas di grande potenza, mercato in cui GE è il maggiore produttore mondiale e Alstom è una delle imprese di punta a livello globale. Ciò avrebbe comportato un minor livello di innovazione e un aumento dei prezzi. Gli impegni offerti da GE rispondono a queste preoccupazioni. Inoltre, la tecnologia avanzata delle turbine a gas di grande potenza è importante soprattutto per conseguire gli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e per modernizzare l'approvvigionamento energetico dell'UE.

V. Verso un mercato unico dell'UE più approfondito ed equo

In tempi di crescente globalizzazione, un mercato unico più approfondito e più equo rappresenta una risorsa fondamentale se si vuole rafforzare l'economia dell'UE e promuovere occupazione e crescita. Questo è il motivo per cui favorire l'integrazione del mercato unico

³¹ Caso M.7278 *General Electric/Alstom (Thermal power – Renewable power & Grid Business)*, decisione della Commissione dell'8 settembre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result.

resta una priorità dell'agenda della Commissione. L'obiettivo della Commissione è aprire nuove opportunità per i cittadini e le imprese consentendo alle persone, ai beni, ai servizi e ai capitali di circolare più liberamente all'interno del mercato unico.

Accrescere la trasparenza fiscale e garantire a tutti un equo onere fiscale

Un mercato unico perfettamente funzionante presuppone che tutti gli attori del mercato, piccoli o grandi, locali o globali, paghino la loro giusta quota di tasse. Pertanto, la lotta all'evasione fiscale e alla frode fiscale è una delle principali priorità della Commissione Juncker, nonché una delle iniziative più importanti per progredire verso il mercato unico dell'UE.

A marzo la Commissione ha presentato un pacchetto sulla trasparenza fiscale³². Tale pacchetto mira a garantire che gli Stati membri dispongano delle informazioni di cui hanno bisogno per proteggere le loro basi imponibili e individuare efficacemente le imprese che cercano di eludere la loro giusta quota di tasse. A questo pacchetto è seguito, a giugno, il piano d'azione della Commissione per una tassazione più equa ed efficiente³³. Il piano d'azione illustra una serie di iniziative finalizzate a combattere l'elusione fiscale, garantire la sostenibilità del gettito e rafforzare il mercato unico per le imprese. Nel complesso, queste misure miglioreranno notevolmente il contesto fiscale delle imprese dell'UE, rendendolo più equo, più efficiente e più favorevole alla crescita.

La politica di concorrenza riveste un ruolo chiave nell'ambito di questa sfida. A seguito di indagini approfondite, avviate nel giugno 2014, la Commissione è giunta alla conclusione che il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno concesso vantaggi fiscali selettivi (illegali secondo le norme UE sugli aiuti di Stato) a Fiat Finance and Trade³⁴ e a Starbucks³⁵. Per ciascuna delle società, un ruling fiscale emesso dall'autorità tributaria nazionale ha ridotto artificialmente le imposte a carico della società³⁶. Ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, i ruling fiscali non possono servirsi di metodologie, per quanto complesse, per fissare prezzi di trasferimento economicamente non giustificabili e che trasferiscono indebitamente gli utili per ridurre le tasse a carico di una data società. Così facendo si concede un vantaggio concorrenziale sleale a determinate società a discapito di altre (soprattutto PMI) che sono tassate in base ai loro utili effettivi perché pagano prezzi di mercato per i beni e i servizi di cui si avvalgono.

Combattere i vantaggi fiscali sleali: le decisioni su Starbucks e Fiat Finance and Trade

Di per sé i ruling fiscali sono strumenti perfettamente legali. Nei casi di Starbucks e Fiat Finance and Trade, tuttavia, i due ruling fiscali in esame hanno avallato metodi complessi e artificiosi di determinazione degli utili imponibili delle imprese. Tali metodi hanno permesso di determinare prezzi per la vendita di beni e servizi tra società dei gruppi Fiat e Starbucks (i cosiddetti "prezzi di trasferimento") che non corrispondevano alle condizioni di mercato e quindi non riflettevano la realtà economica.

³² Cfr. IP/15/4610 del 18 marzo 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_it.htm.

³³ Cfr. IP/15/5188 del 17 giugno 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_it.htm.

³⁴ Caso SA.38375 *Alleged aid to FFT- Luxembourg* (Presunto aiuto di stato in favore di FFT-Lussemburgo), decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.

³⁵ Caso SA.38374 *Alleged aid to Starbucks* (Presunto aiuto di Stato in favore di Starbucks), decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374.

³⁶ Cfr. IP/15/5880 del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5880_it.htm.

Secondo le norme sugli aiuti di Stato dell'UE, gli aiuti incompatibili vanno recuperati al fine di ridurre la distorsione della concorrenza da essi determinata. Nelle due decisioni, la Commissione ha indicato la metodologia per calcolare il valore del vantaggio concorrenziale indebito concesso a Fiat e a Starbucks, che corrisponde alla differenza tra le imposte effettivamente versate e quelle che sarebbero state versate senza i ruling fiscali. Tale importo è pari ad almeno 20-30 milioni di EUR sia per Fiat che per Starbucks, ma l'ammontare esatto delle tasse da recuperare verrà determinato dalle autorità fiscali lussemburghesi e olandesi sulla base della metodologia stabilita dalla Commissione nelle due decisioni. Inoltre, le due società non godranno più del trattamento fiscale favorevole accordato grazie ai ruling fiscali in questione.

A dicembre la Commissione ha avviato un'indagine formale sul trattamento fiscale di McDonald's in Lussemburgo³⁷. In via preliminare, la Commissione ritiene che un ruling fiscale concesso dal Lussemburgo potrebbe aver derogato in modo selettivo dalle disposizioni della legislazione fiscale del paese e della convenzione Lussemburgo/USA sulla doppia imposizione, concedendo in tal modo a McDonald's un vantaggio cui le altre imprese non avrebbero potuto beneficiare, pur trovandosi in una situazione fattuale e giuridica analoga.

La Commissione, inoltre, temeva che alcuni ruling fiscali potessero sollevare questioni relative agli aiuti di Stato in relazione ad Apple in Irlanda³⁸ e ad Amazon in Lussemburgo³⁹. Nel febbraio 2015 è stata avviata un'ulteriore indagine approfondita sul sistema belga dei ruling fiscali sugli "utili in eccesso"⁴⁰. In data 11 gennaio 2016, la Commissione ha adottato una decisione negativa, comprendente ingiunzione di recupero, in cui ha concluso che i vantaggi fiscali selettivi concessi dal Belgio nel quadro del suo regime fiscale sugli "utili in eccesso" sono illegali ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato e ne ha ordinato il recupero⁴¹. Allo stesso tempo, la Commissione prosegue la propria indagine sulle pratiche in materia di ruling fiscali in tutti gli Stati membri dell'UE⁴².

Consentire alle autorità nazionali garanti della concorrenza nell'UE di controllare con maggiore efficacia il rispetto delle norme

Un altro aspetto fondamentale per creare condizioni di concorrenza veramente eque per le imprese del mercato unico è assicurare che queste possano contare sull'applicazione coerente delle norme UE in materia di concorrenza, a prescindere dallo Stato membro in cui esercitano la loro attività. A tal riguardo, il ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza è fondamentale. L'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003⁴³ nel 2004 ha trasformato il panorama dell'attuazione delle norme di concorrenza, conferendo alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ai tribunali nazionali un ruolo chiave nell'applicazione delle norme antitrust dell'UE insieme alla Commissione. Le norme dell'UE in materia di

³⁷ Caso SA.38945 *Alleged aid to Mc Donald's – Luxembourg* (Presunto aiuto di Stato a McDonald's – Lussemburgo), decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale del 3 dicembre 2015, cfr. IP/15/6221 disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6221_it.htm.

³⁸ Caso SA.38373 *Alleged aid to Apple* (Presunto aiuto di Stato alla Apple), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373.

³⁹ Caso SA.38944 *Alleged aid to Amazon* (Presunto aiuto di Stato ad Amazon), disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.

⁴⁰ Caso SA.37667 *Excess Profit exemption in Belgium* (Esenzione degli utili in eccesso in Belgio), decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale del 3 febbraio 2015, cfr. IP/15/4080 disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_it.htm.

⁴¹ Cfr. IP/16/42 dell'11 gennaio 2016, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-42_it.htm.

⁴² Cfr. IP/14/2742 del 17 dicembre 2014, disponibile all'indirizzo http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_en.htm.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32003R0001>.

concorrenza vengono attualmente applicate in una misura che la Commissione, da sola, non avrebbe mai potuto conseguire e con maggiore accuratezza ed efficacia rispetto a quanto sarebbe stato altrimenti possibile.

La comunicazione della Commissione del 2014 sui dieci anni del regolamento (CE) n. 1/2003⁴⁴ ha identificato una serie di settori d'intervento concreti per rafforzare i poteri di applicazione delle norme conferiti alle autorità nazionali della concorrenza e aumentare la convergenza tra i sistemi nazionali. La Commissione sta ora riflettendo se sia possibile migliorare ulteriormente il pacchetto di strumenti a disposizione di tali autorità. Nel novembre 2015 essa ha avviato una consultazione pubblica specifica, invitando il grande pubblico e le parti interessate a condividere la loro esperienza e a presentare i loro commenti in merito a possibili azioni legislative dell'UE dirette a rafforzare ulteriormente gli strumenti di applicazione delle norme e di irrogazione delle sanzioni delle autorità nazionali della concorrenza.

Responsabilizzare i consumatori dell'UE smantellando i cartelli

Mantenere un mercato unico equo, trasparente e aperto è un bene per le imprese dell'UE e le economie degli Stati membri, ma è importante prima di tutto per i cittadini europei. Un chiaro esempio è il lavoro della Commissione sull'applicazione delle norme anticartello. In un mercato unico ben funzionante le imprese vengono incoraggiate a essere più efficienti e inventive rispetto ai concorrenti e ciò si traduce in benefici per i consumatori dell'UE attraverso prodotti migliori e prezzi inferiori. I cartelli danneggiano i consumatori e tutta l'economia, quando i prezzi sono fissati dalle imprese anziché dal mercato.

A giugno la Commissione ha inflitto ammende per un totale di oltre 115 milioni di euro a otto produttori e a due distributori di vassoi per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio che hanno partecipato ad almeno uno di cinque cartelli distinti⁴⁵. Gli otto produttori erano Huhtamäki (Finlandia), Nespak e Vitembal (Francia), Silver Plastics (Germania), Coopbox, Magic Pack e Sirap-Gema (Italia) e Linpac (Regno Unito). I due distributori erano Ovarpack (Portogallo) e Propack (Regno Unito).

Anziché competere sulla base dei loro meriti, le imprese in questione hanno fissato i prezzi dei vassoi di polistirene espanso e dei vassoi rigidi di polipropilene e si sono ripartite i relativi clienti, violando le norme antitrust dell'UE, danneggiando milioni di consumatori che hanno comprato alimenti. I vassoi di polistirene espanso e i vassoi rigidi di polipropilene sono utilizzati per l'imballaggio degli alimenti venduti nei negozi o nei supermercati per prodotti come formaggi, carni, pesci o dolci.

La Commissione ha altresì inflitto un'ammenda a otto fornitori di lettori di dischi ottici per un totale di 116 milioni di euro per aver coordinato il loro comportamento in relazione a gare d'appalto organizzate da due produttori di computer, Dell e Hewlett Packard⁴⁶. I fornitori cui

⁴⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 9 luglio 2014, *Dieci anni di applicazione delle norme antitrust ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003: risultati e prospettive future*, COM(2014) 453, disponibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0453>.

⁴⁵ Caso AT.39563 *Retail Food Packaging* (Imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio), decisione della Commissione del 24 giugno 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39563.

⁴⁶ Caso AT.39639 *Optical Disc Drives* (Lettori di dischi ottici), decisione della Commissione del 21 ottobre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39639.

è stata inflitta un'ammenda sono Philips, Lite-On, la loro joint venture Philips & Lite-On Digital Solutions, Hitachi-LG Data Storage, Toshiba Samsung Storage Technology, Sony, Sony Optiarc e Quanta Storage. Anche se i contatti di cartello hanno avuto luogo al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), essi sono avvenuti a livello mondiale, e quindi anche nel SEE.

I lettori di dischi ottici vengono utilizzati ad esempio nei personal computer, nei lettori CD e lettori DVD, nonché nelle console per videogiochi per leggere e registrare dati memorizzati su dischi ottici quali i CD, i DVD o i dischi blu-ray. Il cartello riguardava lettori di dischi ottici per computer da tavolo e computer portatili. È importante fare in modo che questi tipi di mercati restino competitivi soprattutto per garantire prezzi equi per i consumatori odierni e prodotti innovativi per i consumatori del futuro.

Lo smantellamento dei cartelli è paragonabile all'abolizione di un'imposta occulta che milioni di consumatori europei ignari erano obbligati a pagare. Inoltre, i cartelli eliminano gli incentivi delle imprese a innovare, ostacolando seriamente il dinamismo e la crescita futura dell'UE.

Migliorare il funzionamento dei mercati dei servizi finanziari: sviluppi della politica di concorrenza nei settori finanziario e dei pagamenti

La Commissione ha inoltre adottato una decisione in materia di cartelli nel settore finanziario, uno dei settori prioritari della Commissione per conseguire un mercato unico più equo e più integrato. A febbraio la Commissione ha inflitto un'ammenda di circa 15 milioni di euro a un broker britannico, ICAP, per aver violato le norme antitrust dell'UE agevolando diversi cartelli nel settore dei derivati sui tassi di interesse dello yen (YIRD)⁴⁷. A tal riguardo, nel dicembre 2013 sono state inflitte ammende a una serie di importanti banche in seguito all'adozione di una decisione di transazione.

L'indagine YIRD è solo un esempio degli sforzi della Commissione volti a contrastare le pratiche anticoncorrenziali sui mercati finanziari. Il settore dei pagamenti rappresenta un altro esempio pertinente. Nel luglio 2015 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti a MasterCard per il presunto innalzamento dei costi dei pagamenti tramite carta a danno dei consumatori e dei rivenditori dell'UE⁴⁸. I pagamenti rivestono un ruolo chiave nel mercato unico, per gli acquisti sia nazionali che transfrontalieri, anche on line. Ogni anno i consumatori e le imprese europei utilizzano carte di pagamento per oltre il 40% dei pagamenti con strumenti diversi dai contanti.

La comunicazione degli addebiti contiene le conclusioni preliminari della Commissione secondo le quali le regole di MasterCard impedirebbero alle banche di offrire commissioni interbancarie più basse ai dettaglianti situati in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo nel quale tali commissioni potrebbero essere più elevate. Questo impedisce ai dettaglianti di beneficiare altrove di commissioni interbancarie più basse e potrebbe limitare la concorrenza transfrontaliera tra le banche, in violazione delle norme antitrust europee. Nella comunicazione degli addebiti si afferma inoltre che le commissioni interbancarie applicate da MasterCard per le operazioni effettuate nell'UE utilizzando carte MasterCard

⁴⁷ Caso AT.39861 *Yen Interest Rate Derivatives (YIRD)* (Derivati sui tassi di interesse dello yen), decisione della Commissione del 4 dicembre 2013, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=1_39861.

⁴⁸ Caso AT.40049 *Mastercard II*, cfr. IP/15/5323 del 9 luglio 2015 disponibile all'indirizzo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5323_it.htm.

emesse in altre parti del mondo violano le norme antitrust europee in quanto fissano un prezzo minimo artificialmente elevato per il trattamento di queste operazioni.

Una delle due questioni affrontate dall'indagine attuale riguarda le operazioni interregionali non coperte dal regolamento relativo alle commissioni interbancarie⁴⁹, adottato nell'aprile del 2015. Basandosi su quasi dieci anni di giurisprudenza antitrust nel settore dei pagamenti, il regolamento ha fissato un massimale per le commissioni interbancarie delle carte emesse e utilizzate nell'UE, apportando benefici a imprese e consumatori e incoraggiando la crescita e l'innovazione. Considerato che le carte sono il metodo di pagamento on line più diffuso, il regolamento costituisce anche un elemento fondamentale per il completamento del mercato unico digitale.

Norme in materia di aiuti di Stato nel settore bancario: sostenere la ripresa economica e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza

Nel settore bancario il controllo degli aiuti di Stato ha continuato a contenere le distorsioni della concorrenza e a garantire condizioni eque, limitando al contempo allo stretto necessario l'utilizzo del denaro dei contribuenti. Inoltre, nel gennaio del 2015, è entrata in vigore la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD)⁵⁰, che ha fissato le regole per la risoluzione degli enti creditizi e delle grandi imprese di investimento in tutti gli Stati membri. Gli aiuti di Stato alle banche in fallimento, notificati alla Commissione dopo il 1° gennaio 2015, possono essere concessi soltanto se la banca viene sottoposta alla procedura di risoluzione, conformemente alle disposizioni della direttiva BRRD, oltre che alle norme UE sugli aiuti di Stato.

A novembre, la Commissione ha constatato che i piani di risoluzione della Banca delle Marche, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti (quota di mercato combinata dell'1% circa in Italia) erano conformi alle norme UE sugli aiuti di Stato⁵¹. Le quattro banche, tutte già poste in amministrazione straordinaria, sono state sottoposte a procedura di risoluzione dalla Banca d'Italia in linea con la direttiva BRRD. Secondo la Commissione, i piani dell'Italia di utilizzare il fondo nazionale di risoluzione hanno assicurato un minor ricorso ai fondi pubblici

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, GU L 123 del 19.5.2015, disponibile all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AAOJL_2015.123.01.0001.01.ITA.

⁵⁰ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, GU L 173 del 12.6.2014, disponibile all'indirizzo

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1427289116879&uri=CELEX:32014L0059>.

⁵¹ Casi SA.39543 *Resolution of Banca delle Marche S.p.A* (Risoluzione della Banca delle Marche S.p.A), decisione della Commissione del 22 novembre 2015, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39543; SA.41134 *Resolution of Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Soc. Coop.* (Risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Soc. Coop.), decisione della Commissione del 22 novembre 2015, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41134; SA.41925 *Resolution of Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A* (Risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A), decisione della Commissione del 22 novembre 2015, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_41925; e SA.43547 *Resolution of Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.* (Risoluzione della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.), decisione della Commissione del 22 novembre 2015, disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43547.

e ridotto al minimo le eventuali distorsioni della concorrenza derivanti dalle misure, preservando la stabilità finanziaria.

Inoltre, le norme in materia di aiuti di Stato hanno svolto un ruolo chiave quando si è trattato di aiutare le quattro più importanti banche greche ad affrontare le carenze patrimoniali identificate dall'autorità di vigilanza bancaria europea⁵². Tra novembre e dicembre la Commissione ha approvato le misure di aiuto di Stato per le ricapitalizzazioni della Piraeus Bank⁵³ e della National Bank of Greece⁵⁴. Le banche hanno presentato piani di ristrutturazione volti a garantire la loro sostenibilità nel lungo termine, che consentirebbe loro di rifocalizzare l'attenzione sui prestiti alle imprese greche e di sostenere la ripresa dell'economia greca.

La Commissione cerca inoltre di garantire che le norme in materia di aiuti di Stato vengano applicate in maniera coerente al settore bancario nel quadro del programma di aggiustamento economico a Cipro. In particolare, nel dicembre 2015, la Commissione ha rilevato che il conferimento di capitale di 175 milioni di euro in favore della Cypriot Cooperative Central Bank Ltd e delle sue filiali era conforme alle norme UE sugli aiuti di Stato⁵⁵. La Commissione ha concluso che le misure di ristrutturazione che la banca si è impegnata ad attuare avrebbero ridotto le distorsioni della concorrenza garantendo la sostenibilità della banca nel lungo termine.

Nella fase post-programma in Portogallo⁵⁶, la Commissione ha approvato, ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato, una proroga delle garanzie di Stato portoghesi sulle obbligazioni emesse da Novo Banco⁵⁷ e le misure di aiuto di Stato per colmare lo squilibrio di liquidità nella risoluzione di Banif⁵⁸. Le misure di aiuto proposte miravano, rispettivamente, a garantire il mantenimento di una liquidità adeguata per Novo Banco e a consentire l'uscita ordinata di Banif dal mercato, aiutando a sostenere la stabilità finanziaria del settore bancario portoghese.

⁵² Cfr. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2015/html/sr151031.en.html>.

⁵³ Caso SA.43364 *2015 additional restructuring aid to Piraeus Bank*, (Aiuto supplementare del 2015 alla ristrutturazione di Piraeus Bank), decisione della Commissione del 29 novembre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43364.

⁵⁴ Caso SA.43365 *2015 additional restructuring aid to National Bank of Greece (NBG)* (Aiuto supplementare del 2015 alla ristrutturazione della National Bank of Greece), decisione della Commissione del 4 dicembre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365.

⁵⁵ Caso SA.43367 *2015 additional restructuring aid to the Cooperative Central Bank* (Aiuto supplementare del 2015 alla ristrutturazione della Cooperative Central Bank), decisione della Commissione del 18 dicembre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43367.

⁵⁶ Nel giugno 2014 il Portogallo è uscito dal suo programma di aggiustamento economico di tre anni.

⁵⁷ Caso SA.43976 *Amendment of the 2014 Resolution of Banco Espírito Santo S.A. (Novo Banco S.A.)* (Modifica della risoluzione 2014 del Banco Espírito Santo S.A. (Novo Banco S.A.)), decisione della Commissione del 19 dicembre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43976.

⁵⁸ Caso SA.43977 *Resolution of Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.*, (Risoluzione della Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.), decisione della Commissione del 21 dicembre 2015, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/elojade/iseef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43977.

VI. Promuovere una cooperazione internazionale proficua e un dialogo interistituzionale costruttivo nel settore della concorrenza

La Commissione, in particolare la commissaria per la Concorrenza, Margrethe Vestager, è profondamente impegnata, a livello globale e con altre istituzioni dell'UE, in uno scambio aperto e costruttivo su questioni inerenti alla concorrenza.

Incrementare la cooperazione internazionale con gli attori economici tradizionali ed emergenti

La progressiva integrazione delle economie mondiali ha importanti ripercussioni sul lavoro delle autorità garanti della concorrenza: la principale caratteristica della globalizzazione è l'interdipendenza. Negli ultimi 25 anni il numero dei regimi di concorrenza a livello mondiale ha registrato una crescita vertiginosa, passando dai circa 20 dei primi anni '90 ai circa 130 del 2015, ed andando ad interessare l'85% della popolazione mondiale. Se da un lato l'aumento del numero di agenzie antitrust è un segno dell'ulteriore sviluppo della cultura della concorrenza in tutto il mondo, dall'altro lato la Commissione si adopera per affrontare le problematiche che ne derivano.

A tal fine, la Commissione è attivamente impegnata nella cooperazione internazionale in materia di concorrenza, a livello sia bilaterale che multilaterale, in sedi quali il Comitato per la concorrenza dell'OCSE, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e la Rete internazionale della concorrenza (ICN).

Quale copresidente del gruppo di lavoro sulle concentrazioni dell'ICN, la Commissione ha contribuito all'elaborazione della Guida pratica alla cooperazione internazionale in materia di applicazione delle norme nelle concentrazioni (*Practical Guide to International Enforcement Cooperation in Mergers*), adottata nel 2015. Tale guida offre ai membri dell'ICN indicazioni dirette, basate su casi, su come le agenzie possano allineare i calendari, condividere le informazioni e collaborare sia sulla sostanza che sulle misure correttive in grado di evitare incoerenze.

L'efficace cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni nel 2015 ha anche incluso relazioni bilaterali. A ottobre, la Commissione e il ministero del Commercio della Repubblica popolare cinese hanno sottoscritto alcuni Orientamenti pratici per la cooperazione nel quadro dell'esame dei casi di concentrazione. Tali orientamenti garantiranno una maggiore trasparenza sui tempi e sui contenuti delle discussioni tra la Commissione e il suddetto ministero, portando a esami più efficienti, coerenti e non contrastanti nei casi in cui una concentrazione deve essere valutata da entrambe le autorità. Il documento rappresenta un ulteriore elemento di cooperazione tra l'UE e la Cina in aggiunta alle attività di cooperazione tecnica attualmente sviluppate nel quadro di uno specifico programma di cooperazione (EUCTP II⁵⁹).

La Commissione sta proseguendo i lavori per includere disposizioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato nei negoziati sugli accordi di libero scambio (ALS). Nel 2015 si sono registrati notevoli progressi in termini di disposizioni in materia di concorrenza negli ALS con il Giappone e il Vietnam. La Commissione ha anche realizzato progressi nei negoziati con gli USA per un Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), che includerà un capitolo sulla concorrenza.

⁵⁹ Progetto sul commercio UE-Cina II.

Dialogo strutturato con il Parlamento europeo

Nel 2015 l'efficace collaborazione tra la Commissione e il Parlamento europeo è proseguita, in particolare con la commissione per i problemi economici e monetari (ECON).

A luglio e a novembre la commissaria Vestager ha visitato la commissione ECON nel quadro del suo dialogo strutturato con il Parlamento. La commissaria ha accolto con favore l'opportunità di partecipare alla seduta della commissione e di avviare un dibattito costruttivo sulla politica di concorrenza con i deputati.

La commissaria Vestager ha inoltre partecipato, ad aprile, al gruppo di lavoro sulla concorrenza della commissione ECON e, a maggio e a settembre, alla commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (ruling fiscali) e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE). A giugno è intervenuta in seno alla commissione per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) per discutere il progetto di orientamenti relativi alla vendita congiunta nei settori delle carni bovine, dell'olio d'oliva e dei seminativi.

Promuovere il coinvolgimento del Parlamento nelle iniziative politiche in materia di concorrenza

Dopo la sua "Comunicazione sui dieci anni dall'adozione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio" la Commissione sta riflettendo su come conferire poteri alle autorità nazionali responsabili della concorrenza affinché possano applicare con maggiore efficacia le norme antitrust dell'UE. La commissione ECON è stata informata della consultazione pubblica avviata nel novembre 2015 per raccogliere le osservazioni di un'ampia gamma di parti interessate. Inoltre, la commissaria Vestager si è impegnata a incoraggiare il pieno coinvolgimento del Parlamento in questa iniziativa, nella misura consentita dal contenuto concreto della proposta.

Proseguire il rafforzamento della comunicazione della DG Concorrenza con il Parlamento europeo

Il seminario informativo periodico organizzato dalla DG Concorrenza per gli assistenti e i consulenti politici della commissione ECON, che ha trattato i temi principali della relazione sulla concorrenza 2014, si è svolto a luglio 2015. Analogamente, la DG Concorrenza ha organizzato briefing approfonditi sulla politica e le procedure in materia di aiuti di Stato per i membri della TAXE e il personale associato.

La DG Concorrenza ha collaborato con il gruppo di lavoro sulla concorrenza per preparare un workshop, tenutosi a maggio 2015, sulla cooperazione internazionale nel quadro dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e sulle relazioni UE-USA in questo settore. Inoltre, il nuovo direttore generale della DG Concorrenza, Johannes Laitenberger, è diventato il primo direttore generale ad aver partecipato, nel dicembre 2015, al gruppo di lavoro sulla politica di concorrenza del Parlamento.

La DG Concorrenza è stata la DG capofila per interrogazioni parlamentari scritte e 7 petizioni preparate dai servizi della Commissione.

L'impegno della DG Concorrenza con il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni (CdR)

La Commissione ha informato il CESE e il CdR in merito a importanti iniziative politiche e ha partecipato a riunioni di gruppi di studio e di sezione. Pertanto, l'ex direttore generale della DG Concorrenza, Alexander Italianer, ha partecipato alla riunione della sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo del CESE il 14 luglio. A sua volta, il CESE ha emesso

un parere sul tema “Aiuti di Stato alle imprese: sono efficaci ed efficienti?” (parere d’iniziativa) il 16 settembre e un parere in merito alla relazione sulla politica di concorrenza 2014 il 9 dicembre. Il CdR ha emesso un parere sugli strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo territoriale il 14 ottobre.